



DEROGA ALLE LIMITAZIONI DI TRASFERIMENTO DEL DENARO CONTANTE

ACQUISTO DI BENI E DI PRESTAZIONI DI SERVIZI LEGATE AL TURISMO



Si informa la gentile clientela che, con riferimento alle **facilitazioni**, previste dal Decreto Legge n. 16/2012, convertito nella legge n. 44/2012 e dal Provvedimento n° 45160 dell'Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2012, **per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo**, effettuato presso i seguenti soggetti:

- **COMMERCianti AL MINUTO E OPERATORI DI ATTIVITÀ CONNESSE**
(cfr. art. 22 D.P.R. 26/10/1972 n. 633);
- **AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO**
(cfr. art. 74-ter D.P.R. 26/10/1972 n. 633);

da parte di soggetti che non siano cittadini di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e abbiano la residenza fuori del territorio dello Stato Italiano, **il D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 ha variato il limite per il trasferimento di contanti** connesso alle fattispecie in questione.

In particolare - pur confermando la deroga rispetto al limite ordinariamente previsto dalla disciplina antiriciclaggio, pari a € 3.000 - nell'ambito delle operazioni rientranti nelle fattispecie sopra descritte, a partire dal 4 luglio 2017 (data di entrata in vigore del richiamato D.Lgs. n. 90/2017) sarà **possibile ricevere pagamenti in contante solo per importi inferiori a €10.000** (non più € 15.000 come precedentemente previsto).

Si ricorda che, in ogni caso, la clientela che aderisce, o intendesse aderire, a tale deroga - **la cui applicabilità è comunque condizionata all'assolvimento di specifici adempimenti previsti per legge** - può prendere contatti con la Banca per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario anche al fine di un corretto svolgimento del servizio, nel rispetto del dettato normativo.